



Assistenza domiciliare
infermieristica e medica

DOCUMENTO	PROCEDURA SEGNALAZIONE DI UN ILLECITO (WHISTLEBLOWING)
RIFERIMENTI	MOG DLGS 231/01
REVISIONE	Rev. 00 del 15/12/2023

SOMMARIO

1. SCOPO.....	4
2. APPLICABILITÀ.....	4
3. RESPONSABILITÀ COINVOLTE.....	4
4. MODALITÀ OPERATIVE	4
4.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	4
4.2 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	4
4.3 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	5
4.4 RISCONTRO AL SEGNALANTE	6
4.5 FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE	6
4.6 RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE.....	8

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

TABELLA DI CONTROLLO DELLE REVISIONI		
REV.	DATA	CAUSALE
00	15/12/2023	Prima emissione

TABELLA DI CONTROLLO DELL'EMISSIONE	
REDAZIONE	
VERIFICA	
APPROVAZIONE	

1. SCOPO

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti in Itineris srl (di seguito chiamata Società).

2. APPLICABILITÀ

La procedura si applica a tutto il personale della Società.

3. RESPONSABILITÀ COINVOLTE

Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito

Segnalante: Chi è testimone di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo.

Segnalato: Il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione

Destinatario della segnalazione: Soggetto/i o organo dell'organizzazione privata, che ha il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni (anche con l'eventuale supporto di altre funzioni dell'organizzazione).

4. MODALITÀ OPERATIVE

4.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Essendo la Società un soggetto privato con meno di 50 lavoratori, le segnalazioni possono essere effettuate unicamente attraverso il canale interno.

I canali di segnalazione interna **assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte** (segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), del contenuto della segnalazione e della documentazione a essa relativa).

I canali per la trasmissione della segnalazione possono essere:

- La piattaforma on-line presente sul sito web della Società nella sezione società trasparente <https://www.itineris.srl/societa-trasparente/>
- La posta ordinaria raccomandata nella quale la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".
- L'incontro diretto con il Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al **Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito** che

4.2 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Essendo la Società un soggetto privato con meno di 50 lavoratori, le segnalazioni possono riguardare solo:

- **condotte illecite rilevanti per la disciplina 231**
- **violazioni del modello 231**

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché gli uffici competenti possano procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Amministrazione;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

4.3 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Entro 7 giorni dell'assegnazione del protocollo, il Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito **invia al segnalante un avviso di ricevimento** e prende in carico la segnalazione per una **prima sommaria valutazione** da effettuare **entro 15 giorni** dalla data di trasmissione dell'avviso.

Costituiscono possibili causali di archiviazione della segnalazione:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica
- manifesta incompetenza del Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito sulle questioni segnalate;
- contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento;
- segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito, provvede a verificare la segnalazione ricevuta, anche acquisendo ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie, avendo cura di adottare misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante laddove gli approfondimenti richiedano il necessario coinvolgimento di soggetti terzi.

Qualora venga rilevata una delle cause di archiviazione sopra elencate, entro e non oltre **30 giorni dall'invio dell'avviso di ricevimento** il Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito provvede a:

1. archiviare la segnalazione con adeguata motivazione.

2. comunicare al segnalante l'archiviazione e la relativa motivazione

In caso, invece, di accertamento della fondatezza della segnalazione, il Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito provvede a redigere una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria condotta ed i profili di illiceità riscontrati nonché ad inviare la relazione:

- a) all'autorità giudiziaria competente (se si ravvisa un'ipotesi di reato);
- b) all'Organismo di Vigilanza e Controllo

4.4 RISCONTRO AL SEGNALANTE

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito fornirà un riscontro al segnalante, **entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento** o - in mancanza di tale avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso

Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, il Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito può comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

Sarà comunicato alla persona segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).

4.5 FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

Il Segnalante sarà protetto con:

- A. l'obbligo di riservatezza della sua identità;**
- B. il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;**
- C. la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette**

A) Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della Segnalazione

Tutta la procedura mira ad assicurare la separazione tra i contenuti della segnalazione e gli elementi che consentono di risalire all'identità del whistleblower. Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza, l'accesso alla documentazione è consentito al solo RPCT.

RPCT avrà cura di assegnare la pratica ad un funzionario del suo Ufficio oscurando gli elementi informativi che consentano l'identificazione del segnalante e provvedendo direttamente alle interlocuzioni, ove necessarie. Nell'ipotesi in cui non risulti materialmente possibile assicurare tale livello di riservatezza, la segnalazione sarà trattata direttamente dal RPCT.

B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta,

avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente, quindi, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell'amministrazione.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione al Direttore Generale, che valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o alle organizzazioni.

C) Limitazioni di responsabilità per il segnalante

Ulteriore tutela al segnalante è la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa: •

- ✓ di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- ✓ di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- ✓ di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- ✓ di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- ✓ di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- ✓ di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- ✓ di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Le due condizioni all'operare delle suddette limitazioni di responsabilità sono:

- 1) al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
- 2) la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione)

4.6 RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.